COMUNE DI CHIANCIANO TERME

PROVINCIA DI SIENA

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI

G I U D I C I P O P O L A R I

Iscrizione negli elenchi comunali

LA S I N D A C A

VISTO l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise;

R E N D E N O T O

1 - Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE** o di **CORTE D'ASSISE D'APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi comunali.

2 - I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
c) licenza di scuola media inferiore per i Giudici di Corte d'Assise;
d) licenza di scuola media superiore per i Giudici di Corte d'Assise di Appello.

3 - Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

CHIANCIANO TERME, 07/04/2025

LA SINDACA
F.to GRAZIA TORELLI